

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 27222*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Eubios S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 700.629 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4467 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Eubios S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare*

nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.

2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Eubios S.r.l. a 4.022.700 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4467, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Eubios S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 573.235 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Eubios S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 573.235 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA

Provvedimento n. 27223

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Tergas S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 75.000 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4487 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Tergas S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare*

nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Tergas S.r.l. a 329.130 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4487, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Tergas S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 246.848 euro.

Tuttavia, in considerazione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte relativo all'anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90), l'ammontare della sanzione comminabile appare doversi confermare nella misura di 75.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Tergas S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è confermata nella misura di 75.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 27224*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Oxy Live S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 269.171 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4468 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Oxy Live S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare*

nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Oxy Live S.r.l. a 4.022.700 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4468, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Oxy Live S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 573.235 euro.

Tuttavia, in considerazione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte relativo all'anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90), l'ammontare della sanzione comminabile appare doversi confermare nella misura di 269.171 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Oxy Live S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è confermata nella misura di 269.171 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA

Provvedimento n. 27225

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Ossigas S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 700.108 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4488 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Rivoira Pharma S.r.l., che ha agito in luogo di Ossigas S.r.l. in ragione della fusione per incorporazione di quest'ultima in Rivoira Pharma S.r.l., che ha avuto luogo con atto del 21 dicembre 2016, e della successiva cancellazione di Ossigas S.r.l. dal registro delle imprese, che è intervenuta con atti del 23 dicembre 2016;

VISTO che per effetto della citata sentenza, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da

irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: *“con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l’intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. “terza fase”, ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall’Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato”*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione, quale applicata dall’Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Ossigas S.r.l. (oggi Rivoira Pharma S.r.l.) a 4.022.700 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4488, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società Ossigas S.r.l. (oggi Rivoira Pharma S.r.l.) per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 573.235 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Rivoira Pharma S.r.l. in quanto soggetto che, successivamente all’adozione del provvedimento dell’Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, ha incorporato con fusione Ossigas S.r.l., per il comportamento ascritto a quest’ultima nel suddetto provvedimento, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 573.235 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 27226*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Linde Medicale S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 849.232 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4486 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Linde Medicale S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Linde Medicale S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Linde Medicale S.r.l. a 4.469.643 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 670.446 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4486, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Linde Medicale S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 636.924 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Linde Medicale S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 636.924 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA

Provvedimento n. 27227

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale s.r.l., Medicaire Sud s.r.l., Magaldi Life s.r.l., Oxy Live s.r.l., Eubios s.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) s.r.l., Tergas s.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli s.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Magaldi Life S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.252.869 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 18 aprile 2018, n. 4268 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Magaldi Life S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Magaldi Life S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.

2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Magaldi Life S.r.l. a 6.264.346 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 939.652 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 18 aprile 2018, n. 4268, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Magaldi Life S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 risulta pari a 939.652 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Magaldi Life S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, è rideterminata nella misura di 939.652 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 27228*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Medicaire Sud S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 512.870 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4485 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Medicaire Sud S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Medicaïr Sud S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Medicaïr Sud S.r.l. a 2.564.352 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 384.653 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4485, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Medicaïr Sud S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 risulta pari a 384.653 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Medicaïr Sud S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 384.653 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA

Provvedimento n. 27229

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Vitalaire Italia S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 927.906 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4475 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Vitalaire Italia S.p.A. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Vitalaire Italia S.p.A. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.

2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Vitalaire Italia S.p.A. a 4.883.717 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 732.558 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4475, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Vitalaire Italia S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 695.930 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Vitalaire Italia S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 695.930 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 27230*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Vivisol Napoli S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.252.869 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4471 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Vivisol Napoli S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Vivisol Napoli S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La riduzione della percentuale del valore delle vendite

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Vivisol Napoli S.r.l. a 6.264.346 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 939.652 euro.

La rideterminazione della sanzione

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4471, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Vivisol Napoli S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 risulta pari a 939.652 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Vivisol Napoli S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 939.652 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
